



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la domanda presentata da Emanuele Ferrari;  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione dell'avv. Alessandra Dalla Bona, nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;  
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrono particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);  
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);  
rilevato che nella specie il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile da stipendio nel periodo d'imposta 2019 di circa euro 3.600,00 (doc. n. 4), come allegato dal ricorrente;  
rilevato il concorso di plurimi crediti relativi a garanzie personali rilasciate dal ricorrente a favore di soggetto terzo, oltre a quelli dei professionisti di questa procedura;  
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 3.600,83; più precisamente il ricorrente parteciperebbe alle spese nella misura di circa euro 3.340,00 (circa il 90% delle spese), sicché ha esposto di volere mettere a disposizione della procedura la somma mensile di euro 260,00;  
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto che, in applicazione del criterio orientativo sopra menzionato *ex art. 14-quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (l'assegno sociale per l'anno 2021 ammonta ad euro 460,28), risulta un importo di circa euro 2.590,00 per il mantenimento mensile del nucleo familiare (sei componenti di cui quattro figlie, due delle quali minorenni) all'evidenza inferiore rispetto



a quello indicato dal ricorrente, che pertanto la spesa per vitto appare eccessiva, considerati altresì l'assenza di allegazioni ulteriori alla composizione del nucleo familiare che giustificano l'importo indicato e il tenore di vita attuale, che deve ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento (la somma di euro 200,00 al mese per persona appare più che adeguata), che le spese voluttuarie – sigarette, tempo libero, vacanze – sono estranee al concetto di sostentamento;

ritenuto che le spese mensili possano essere rideterminate nell'importo di euro 2.870,00, con conseguente concorso del ricorrente nella misura di circa euro 2.580,00, pari al 90 per cento delle spese;

ritenuto che la somma destinata alla liquidazione debba essere determinata in euro 1.000,00 mensili, quale comunque esito di una valutazione che contempera i confliggenti interessi del ricorrente, a liberarsi in breve tempo della responsabilità per debiti propri e di terzi, e dei creditori, ad ottenere la soddisfazione dei crediti, di modo che all'indubbio vantaggio dell'esdebitazione, attribuito se ricorrenti i requisiti, deve rispondere un ragionevole, quindi serio e sostenibile, sacrificio del sovraindebitato;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

#### **p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Emanuele Ferrari (c.f. FRRMNL71C16B157N), nato a Brescia, il 16 marzo 1971, e residente in Lumezzane (BS), via Tito Speri, n. 22, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Alessandra Dalla Bona, con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;



- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
  - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
  - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-decies);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 29 settembre 2021

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani

